

GUIDO COLAIACOVO

# Mandato di arresto europeo (misure cautelari personali)

Estratto da:

## DIGESTO

*delle Discipline Penalistiche*

*Aggiornamento*

XI

diretto da  
Rodolfo Sacco

a cura di

Alfredo Gaito – Bartolomeo Romano – Mauro Ronco – Giorgio Spangher

**UTET**  
GIURIDICA

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

---

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.L.

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.*

Composizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)  
Finito di stampare nel mese di giugno 2021  
dalla Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.  
Via Massimo D'Antona, 19 – 10028 Trofarello (TO)

## INDICE

Amianto (responsabilità penale da) di <b>MARIKA SCHIAVO</b> . . . . .	<i>p.</i> 1
Autosufficienza del ricorso per cassazione (processo penale) di <b>ANDREA CHELO</b> . . . . .	» 29
Azione penale europea di <b>FABIANA FALATO</b> . . . . .	» 60
Circostanze aggravanti del reato di <b>DALILA MARA SCHIRÒ</b> . . . . .	» 81
Codice della crisi d'impresa (profili penalistici) di <b>ENRICO MARIO AMBROSETTI</b> . . . . .	» 96
Codice di procedura penale (storia e attualità) di <b>AGOSTINO DE CARO</b> . . . . .	» 112
Codice rosso (profili penali sostanziali) di <b>BARTOLOMEO ROMANO</b> . . . . .	» 132
Codice rosso (profili processual-penalistici) di <b>ANTONELLA MARANDOLA</b> . . . . .	» 161
Cooperazione colposa (nel diritto penale contemporaneo) di <b>LUIGI CORNACCHIA</b> . . . . .	» 176
Cooperazione penale nello spazio giudiziario europeo di <b>GENNARO GAETA</b> . . . . .	» 195
Corruzione (delitti di) di <b>CARMELO DOMENICO LEOTTA</b> . . . . .	» 208
Disabilità sensoriale nel processo penale di <b>ALESSANDRO GERARDI</b> . . . . .	» 251
Effetti penali della condanna di <b>ALESSIA MUSCELLA</b> . . . . .	» 269
Immagini nel processo penale (uso delle) di <b>LUISA SAPONARO</b> . . . . .	» 289
Imputato e imputazione (diritto processuale penale) di <b>ELVIRA NADIA LA ROCCA</b> . . . . .	» 302
Imputazione oggettiva (la teoria dell') di <b>MARGARETH HELFER</b> . . . . .	» 328
Intercettazioni di <b>LEONARDO FILIPPI</b> . . . . .	» 344
Interrogatorio di garanzia di <b>RUBEN CALANDRELLI</b> . . . . .	» 375
Know-how e segreti commerciali (tutela penale del) di <b>GABRIELE CIVELLO</b> . . . . .	» 389
Legittima difesa di <b>MAURO RONCO</b> . . . . .	» 403
Mandato di arresto europeo (misure cautelari personali) di <b>GUIDO COLAIACOVO</b> . . . . .	» 445
Ne bis in idem (profili europei) di <b>FEDERICO GAITO</b> . . . . .	» 461
Nomofilachia rafforzata di <b>ROBERTA APRATI</b> . . . . .	» 478
Oralità (profili evolutivi del principio di) di <b>FILIPPO GIUNCHEDI</b> . . . . .	» 493

Patrocinio a spese dello Stato (nel processo penale) di LAURA DIPAOLOA . . . . .	» 501
Prescrizione e confisca di GIANRICO RANALDI . . . . .	» 513
Prevedibilità e legalità (nel diritto penale) di GIOVANNI CARUSO . . . . .	» 534
Processo da remoto di TERESA ALESCI . . . . .	» 556
Processo in assenza di NATALIA ROMBI . . . . .	» 572
Prova acustica di KATIA LA REGINA . . . . .	» 588
Pubblico ministero (indipendenza del) di CIRO SANTORIELLO . . . . .	» 602
Recidiva (rimodulata dalla Corte costituzionale) di MARGHERITA LOMBARDO . . . . .	» 613
Reclami (ordinamento penitenziario) di MARIA FRANCESCA CORTESI . . . . .	» 626
Sistema penale ed emergenza sanitaria di ALBERTO CARIOLI . . . . .	» 639
Trasferimento di procedimenti (dall'estero/per l'estero) di DOMENICA NAIKE CASCINI . . . . .	» 655

## Mandato di arresto europeo (misure cautelari personali)

**Bibliografia:** *Atti della Commissione ministeriale per lo studio e la compilazione di una legge sull'extradizione (istituita con Decreto del 15 ottobre 1881 dal Ministro degli Affari Esteri P. S. Mancini)*, Roma, 1885; APRILE, *Note a margine delle prime pronunce della Cassazione in tema di mandato di arresto europeo: dubbi esegetici e tentativi di interpretazione logico-sistematica della materia*, CP, 2006, 2516; ID., *Osservazioni a Cass.*, sez. VI, 12-2-2009, n. 7107, CP, 2010, 2312; BARAZZETTA-BRICCHETTI, *L'audizione non è un interrogatorio di garanzia*, GD, 2005, 19, 89; BARBIERI, *sub art. 9*, in CHIAVARIO-DE FRANCESCO-MANZIONE-MARZADURI, *Il mandato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69*, Torino, 2006, 239; BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite*, CP, 2009, 2016; ID., *Libertà personale e consegna*, in KOSTORIS, *Manuale di procedura penale europea*<sup>3</sup>, Milano, 2017, 329; ID., *Meglio tardi che mai. Il nuovo volto del recepimento della decisione quadro relativa al m.a.e. nel d.lg. 2-2-2021, n. 10: una prima lettura*, SP, 2021, 63; BARGIS-SELVAGGI (a cura di), *Mandato d'arresto. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino, 2005; BAZZUCCHI, *I controlli sui provvedimenti coercitivi in materia di estradizione secondo le sezioni unite*, CP, 1989, 1426; BORDIERI, *Sui rapporti tra l'art. 13 Cost. e la normativa italiana in tema di misure coercitive necessarie per eseguire un mandato di arresto europeo*, CP, 2006, 3154; BORSARI, *Della azione penale*, Torino, 1866; CAIANIELLO, *La custodia cautelare all'estero*, in BARGIS - SELVAGGI, *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino, 2005; CATELANI-STRIANI, *L'extradizione*, Milano, 1983; CERESA GASTALDO, *I mezzi di impugnazione*, in BARGIS-SELVAGGI, *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino, 2005, 315; CHELO, *Il mandato di arresto europeo*, Padova, 2010; CHIAVARIO, *Manuale dell'extradizione e del mandato d'arresto europeo*, Torino, 2013; CHIAVARIO-DE FRANCESCO-MANZIONE-MARZADURI, *Il mandato di arresto europeo. Commento alla l. 22 aprile 2005, n. 69*, Torino, 2006; A. CIAMPI, *La garanzia e la disciplina del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari disposte a fini di estradizione*, CP, 2003, 2985; COLAIACOVO, *Considerazioni in tema di competenza del presidente della Corte d'Appello e consenso alla consegna nel mandato d'arresto europeo*, CP, 2010, 1034; ID., *Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e controlli giurisdizionali nel procedimento di consegna comunitaria*, CP, 2011, 2652; ID., *Il sistema delle misure cautelari nel mandato d'arresto europeo. La tutela della libertà personale nella procedura di consegna*, Padova, 2019; ID., *Il "microsistema" di consegna differenziato per il cittadino e il residente di nuovo al vaglio della Corte costituzionale*, CP, 2020, 3200; ID., *L'applicabilità dell'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. nell'extradizione e nel mandato d'arresto europeo*, CP, 2020, 2436; DANIELE, *Habeas corpus. Manipolazioni di una garanzia*, Torino, 2017; DE AMICIS, *La cooperazione orizzontale*, in KOSTORIS, *Manuale di procedura penale europea*<sup>3</sup>, Milano, 2017, 271; DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida al mandato di arresto europeo*, Milano, 2008; DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, Torino, 2012; DIDI, *Mandato di*

*arresto europeo e convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria: questioni di competenza e tempistica*, CP, 2007, 2917; DINACCI, *Durata delle misure*, in SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, II, *Prove e misure cautelari*, t. 2, *Misure cautelari*, Torino, 2008, 261; FERRUA, *Un nuovo processo penale dopo il codice Zanardelli: il codice del 1913 e le origini del «garantismo istruttorio»*, in AA.VV., *Il codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, Padova, 2009, CXCVII; FOIS, *Inapplicabilità degli artt. 303, 308 e 310 c.p.p. in materia di estradizione. L'espressa previsione degli artt. 714 comma 4 e 719 c.p.p.*, CP, 1998, 2648; FRIGO, *Inadeguato il regime delle impugnazioni nella procedura passiva di consegna*, GD, 2005, 36, 86; GAITO, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in CONSO-GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1990, 521; GIANZI, *«Extradizione»*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 59; GREVI, *Il sistema delle misure cautelari personali nel nuovo codice di procedura penale*, in AA.VV., *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, Padova, 1989, 261; LA REGINA, *L'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species*, Padova, 2011; MAGGIO, *Le impugnazioni delle misure cautelari personali*, Milano, 2018; MAJNO, *Commento al codice penale italiano*<sup>2</sup>, Torino, 1902; MANGIARACINA, *Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea*, in MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, Milano, 2018, 9; ID., *Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea*, in MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, Milano, 2018, 9; MARCHETTI, *L'extradizione: profili processuali e principio di specialità*, Padova, 1990; ID., *«Mandato d'arresto europeo»*, in *Enc. dir.*, Annali, II, 1, Milano, 2008, 539; ID., *Mandato d'arresto europeo: riaffermata l'equivalenza tra detenzione all'estero e custodia cautelare in Italia*, GC, 2008, 1758; MARZADURI, *Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva*, Milano, 1993; MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I, *L'attesa*, Milano, 2003; MOLINARI, *Diritto alla riparazione per ingiusta custodia cautelare in caso di decisione sfavorevole all'extradizione*, GC, 2005, 703; PIATTOLI, *La tutela dei diritti fondamentali: i principi della decisione quadro e le garanzie della normativa derivata*, in BARGIS-SELVAGGI, *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino, 2005, 153; PISANI, *«Reinserimento» del condannato e cooperazione giudiziaria internazionale*, RIDPP, 2008, 513; RANALDI, *Il procedimento di estradizione passiva*, Torino, 2012; SAMBUCCO, *Problemi di mandato d'arresto europeo: la competenza per la consegna di imputati minorenni*, GI, 2009, 185; SANNA, *Maggiore tutela della libertà personale nella nuova procedura di estradizione*, GI, 1990, II, 360; SELVAGGI, *Osservazioni a C. giust. UE, 16-7-2015, C-237/15*, CP, 2015, 3800; FA. SIRACUSANO, *Il diritto all'assistenza del difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo*, in NEGRI-RENON, *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo*, Torino, 2017, 207; SPAGNOLO, *L'assetto codicistico tra gradualità e adeguatezza*, in BRONZO-LA REGINA-SPAGNOLO, *Il pluralismo delle misure cautelari. Tra tipicità e adeguatezza*, Padova, 2017, 1; SPANGHER, *«Impugnazioni penali»*, in *Digesto/pen.*, VI, Torino, 1992, 217; TRACOGNA, *La tutela della libertà*

personale nel procedimento di consegna attivato dal mandato d'arresto europeo, RIDPP, 2007, 988; TROISI, *L'arresto operato dalla polizia giudiziaria a seguito della segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, in Mandato di arresto europeo e procedure di consegna*, a cura di Kalb, Milano, 2005, 173; UBERTIS, «Giusto processo (diritto processuale penale)», in *Enc. dir., Annali*, II, 1, Milano, 2008, 419; VERGINE, *La conservazione dell'atto processuale penale*, Padova, 2017; VIGONI, *Pasquale Stanislao Mancini e la disciplina dell'extradizione*, RIPP, 1984, 515; VILLONI, *Il mandato d'arresto europeo: autorità competenti e contenuto*, in BARGIS-SELVAGGI, *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino, 2005, 185; VITARI, *sub art. 10*, in CHIAVARIO-DE FRANCESCO-MANZONI-MARZADURI, *Il mandato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69*, Torino, 2006, 253; ZACCHE, *Criterio di necessità e misure cautelari personali*, Milano, 2018.

**Legislazione:** l. 22-4-2005, n. 69 (disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri); d.lg. 2-2-2021, n. 10 (disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117); decisione quadro 584/2002/GAI.

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Cenni sullo sviluppo storico della disciplina de libertate in materia di estradizione. – 3. La tutela della libertà personale nella decisione quadro sull'euromandato. – 4. La struttura normativa dell'incidente cautelare. – 5. I soggetti. – 6. I presupposti. – 7. L'avvio del procedimento cautelare. – 8. L'applicazione di una misura cautelare a seguito della trasmissione diretta dell'euromandato. – 9. (*Segue*). L'audizione. – 10. L'arresto a seguito della segnalazione nel S.I.S. – 11. (*Segue*). L'applicazione di misure cautelari. – 12. Vicende successive all'applicazione della misura. – 13. I termini massimi di durata della misura cautelare. – 14. Le impugnazioni. – 15. Il computo della custodia cautelare. – 16. La riparazione per ingiusta detenzione. – 17. Riflessioni conclusive.

### 1. Premessa.

Il mandato di arresto europeo ha inaugurato il nuovo corso della cooperazione giudiziaria penale tra Stati membri dell'Unione europea. Basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ha consentito di accelerare e semplificare le procedure di consegna delle persone ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di provvedimenti cautelari privativi della libertà personale. È un esperimento che ha richiesto cure costanti, prima in sede legislativa, poi in sede applicativa, come testimoniano il lungo iter di gestazione della decisione quadro 2002/584/GAI e le vicende che hanno contraddistinto il suo recepimento negli ordinamenti dei singoli Stati membri (1) e come confermano le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, nella dimensione interna, e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella dimensione sovranazionale (2).

Buona parte delle questioni che hanno interessato l'istituto sono originate dalla sua attitudine a incidere sui diritti fondamentali: lo scopo perseguito, infatti, è stato realizzato anche rimuovendo i numerosi presidi che, in materia di estradizione, tutelano la persona coinvolta nel rapporto di cooperazione tra Stati. Alcuni di questi sono stati eliminati, altri sono stati

profondamente modificati nella loro essenza e riproposti in una veste che realizza interessi e finalità affatto diverse rispetto a quelle perseguite in precedenza (3).

In questo contesto, assume rilevanza il tema della libertà personale: invero, è insita nell'istituto una sua limitazione, non soltanto per procedere alla consegna della persona allo Stato membro di emissione, in attuazione della decisione favorevole assunta dallo Stato membro di esecuzione, ma anche, nelle more della procedura, per impedire che la persona possa sottrarsi all'esecuzione approfittando della assenza di vincoli. È necessario, allora, delineare il funzionamento del meccanismo cautelare, che presenta notevoli divergenze rispetto all'archetipo codicistico. Questa indagine permetterà di cogliere gli aspetti salienti della disciplina e scrutinare la coerenza del testo legislativo con l'impianto costituzionale, individuando il punto nel quale sono in equilibrio le esigenze sottese alla cooperazione giudiziaria e la tutela del diritto di libertà della persona richiesta in consegna.

(1) La bibliografia sul mandato d'arresto europeo è molto ampia; per l'inquadramento dell'istituto si segnalano: BARGIS-SELVAGGI (a cura di), *Mandato d'arresto. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, cit.; CHELO, *Il mandato di arresto europeo*, cit.; CHIAVARIO-DE FRANCESCO-MANZONI-MARZADURI (a cura di), *Il mandato di arresto europeo*, cit.; DE AMICIS-LUZZOLINO, *Guida*, cit. Sulle modifiche dal d.lg. 2-2-2021, n. 10, BARGIS, *Meglio tardi che mai*, cit. Sul tema specifico delle misure cautelari personali, sia consentito il rinvio a COLAIACOVO, *Il sistema*, cit.

(2) Una esaustiva panoramica degli arresti di legittimità e della Corte di Giustizia è contenuta nella rassegna curata dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte, in <https://sistemapenale.it/it/documenti/cassazione-rassegna-giurisprudenza-mandato-arresto-europeo>

(3) È il caso, ad esempio, del motivo di rifiuto della consegna determinato dalla cittadinanza ovvero dalla residenza della persona richiesta in consegna, previsto ora dall'art. 18 bis, 2° co., che si è trasformato in uno strumento volto a favorire il reinserimento del condannato (sul tema, PISANI, *“Reinserimento” del condannato*, cit., 513 e, per la descrizione del lungo percorso compiuto da tale norma dinanzi alla Corte costituzionale, COLAIACOVO, *Il “microsistema”*, cit., 3200).

### 2. Cenni sullo sviluppo storico della disciplina de libertate in materia di estradizione.

Il mandato di arresto europeo rappresenta il superamento dell'istituto estradizionale nell'ambito dei rapporti di cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Nonostante il cambio di paradigma i due istituti, sotto il profilo procedurale, continuano a somigliarsi.

Così, per cogliere a fondo le problematiche sottese alla tutela della libertà personale nell'euromandato, conviene muovere dal profilo storico: molte delle questioni che verranno trattate, infatti, appaiono uno sviluppo di problemi simili sorti nell'ambito dell'extradizione.

Il tema della libertà personale nelle procedure di estradizione non era oggetto di particolari attenzioni nelle prime esperienze legislative dell'Italia unita. Complice, probabilmente, la concezione che inquadrava l'istituto in categorie di carattere politico-amministrativo (4), all'alba dell'unificazione nazionale ancora si registrava una mancanza pressoché totale di normazione (5).

Un primo tentativo di regolare la materia si collocava nel più ampio progetto di riforma del codice penale del 1877 perseguito dal guardasigilli Pasquale Stanislao Mancini (6). Tuttavia, la lentezza con la quale procedevano i lavori, indussero Mancini, nel frattempo divenuto Ministro degli esteri, a recuperare l'idea di una legge ad hoc e ad istituire (decreto 15-10-1881) una Commissione per lo studio e la compilazione di un progetto di legge che ruotava intorno all'idea fondamentale di fare della estradizione un istituto *giudiziario* (7) e di colmare in tal modo una lacuna in una materia che toccava tanto da vicino non soltanto i diritti e i doveri dello Stato verso gli Stati stranieri, ma anche «la più preziosa delle libertà umane, la libertà individuale» (8). Concentrando l'esame proprio su tale profilo, si nota una particolare attenzione al tema e un approccio assolutamente liberale: i compilatori del progetto muovevano, infatti, dal rifiuto di qualsiasi automatismo nella coercizione, proclamando esplicitamente come regola generale la libertà dell'incolpato e come eccezione la sua prigionia (9).

È importante ricordare tale progetto poiché, nonostante non si tramutò mai in disciplina positiva, ha contribuito a delineare la struttura che l'istituto ha assunto nelle successive codificazioni (10). Sulla scorta di quella proposta normativa, infatti, veniva introdotta con il codice penale del 1889 una prima previsione di notevole valore strategico, ossia l'art. 9, che regolava l'arresto provvisorio dello straniero coinvolto in un procedimento di estradizione (11). Una tutela minima e per molti versi lacunosa che, tuttavia, lanciava un segnale di notevole significato.

Il tema si ripresentò poco dopo all'esame del legislatore e culminò, questa volta, nell'emanazione del codice di rito del 1913 (12) che disegnava – nel capo terzo del titolo quinto del quarto libro – un assetto dell'extradizione, in generale, e della libertà personale dell'estraddando, in particolare, ben diverso da quello precedente poiché, nel complesso, si assisteva a una sensibile attenuazione della rigidità dei vincoli e all'allestimento di un buon livello di tutele (13).

Il codice del 1913, tuttavia, ebbe vita molto breve e fu sostituito nel 1930 dal codice di Alfredo Rocco. Nonostante si caratterizzasse per una maggiore severità, la disciplina dell'extradizione e il particolare profilo della libertà personale furono notevolmente perfezionati sotto il profilo tecnico. Il più significativo

elemento di rottura, in una disciplina che rendeva più stringente la detenzione dell'estraddando, era rappresentato dall'attribuzione al Ministro della giustizia di poteri particolarmente incisivi ai fini della limitazione della libertà personale (14).

Il passaggio al codice vigente segna un'ulteriore innovazione nella disciplina della libertà personale nell'extradizione, non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche sostanziale attraverso l'introduzione di previsioni che elevano il livello di tutele riconosciute all'estraddando. In chiave problematica, tuttavia, si deve notare che la posizione di quest'ultimo è ancora trattata in maniera differente rispetto a quella dell'imputato: l'applicazione delle disposizioni in materia di libertà personale contenute nel libro quarto del codice è consentita nei limiti della compatibilità e il Ministro della giustizia rimane titolare di significativi poteri in materia (15).

(4) Fotografa la situazione dell'epoca BORSARI, *Della azione*, cit., 302 ss.

(5) In generale, sulla concezione dell'extradizione in tale periodo, CATELANI-STRIANI, *L'extradizione*, cit., 25 e, con riguardo al tema della libertà personale, MARZADURI, *Libertà personale*, cit., 19. Per dei cenni ai codici di rito del periodo preunitario, MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 7 ss.

(6) Su Mancini e il suo impegno in materia di estradizione, VIGONI, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., 515.

(7) MAJNO, *Commento*, cit., 38. Per una approfondita disamina dei lavori della Commissione e del progetto che partorisce, MARZADURI, *Libertà personale*, cit., 64 ss.

(8) *Introduzione*, in *Atti della Commissione ministeriale*, I.

(9) Questa impostazione si rifletteva, ad esempio, sulla disciplina dell'arresto dello straniero che si caratterizzava per la sua natura facoltativa e lo stretto collegamento con l'esigenza di scongiurare il pericolo di fuga (sul punto, MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 14).

(10) In questo senso, MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 11.

(11) Anche qui, per una completa ricostruzione dell'iter legislativo, il rinvio è a MARZADURI, *Libertà personale*, cit., 72 ss.

(12) Per una compiuta ricostruzione della complicata gestazione di tale codice, MILETTI, *Un processo per la terza Italia*, cit., e, per un inquadramento dell'assetto, FERRUA, *Un nuovo processo penale*, cit., CXC VII.

(13) Tra le innovazioni più significative, si segnalano la regolamentazione dell'arresto provvisorio; la previsione dell'obbligo di presentare l'arrestato dinanzi al giudice istruttore affinché fosse reso edotto della procedura; la scarcerazione dell'estraddando qualora non fossero pervenuti i documenti a corredo della richiesta di consegna (sul punto, per ulteriori approfondimenti e citazioni COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 35).

(14) Ad esempio, alla luce dell'art. 663, il Guardasigilli diveniva il titolare dell'iniziativa di libertà (in tema, GIANZI, «Estradizione», cit., 61).

(15) Sulla disciplina delle misure cautelari applicate a fini estradizionali, RANALDI, *Il procedimento*, cit., 117, e CHIAVARIO, *Manuale*, cit., 142.

### 3. La tutela della libertà personale nella decisione quadro sull'euromandato.

La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo si sofferma soltanto in pochi passaggi sul tema della libertà personale e dei diritti della persona richiesta

in consegna. Una delle ragioni di questo approccio, che riduce all'essenziale i diritti del ricercato (16), può essere individuata nella circostanza che il mandato d'arresto europeo è espressione di un nuovo corso della cooperazione giudiziaria tra Stati, caratterizzato da una spiccata vocazione al potenziamento dei sistemi repressivi per soddisfare istanze di tipo securitario, e, perciò, scarsamente attento nella considerazione delle istanze di tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nella attività giudiziaria (17).

In via di premessa, allora, si può affermare che nella decisione quadro i diritti della persona sottoposta a una misura restrittiva della libertà personale appaiono poco più che "accennati".

Le indicazioni più importanti provengono dagli artt. 11 e 12 che danno agli Stati membri le coordinate essenziali per la costruzione del sistema cautelare.

Il primo si occupa di descrivere i «diritti del ricercato» e impone all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di informare la persona arrestata del mandato di arresto europeo e del suo contenuto e della possibilità di prestare il proprio consenso alla consegna. Tale adempimento è presidiato dall'obbligo di far assistere l'arrestato da un consulente legale e da un interprete.

Il secondo, significativamente rubricato «mantenimento in custodia», detta i principi fondamentali della disciplina dei vincoli cautelari e rimette allo Stato membro la scelta sulle modalità attraverso le quali decidere se la persona arrestata debba o meno rimanere in stato di custodia in attesa della decisione. Una affermazione decisiva – che indica con maggior precisione la rotta ai legislatori nazionali – è contenuta nel comma successivo, in base al quale alla persona arrestata può essere concessa la libertà provvisoria, ma a condizione che siano adottate le misure necessarie per scongiurare il pericolo di fuga.

Per altro verso, il tema della libertà personale è preso in considerazione dall'art. 23, che disciplina l'esecuzione della decisione favorevole alla consegna e, in sintesi, prevede che se la traditio non avviene entro il termine di dieci giorni dal momento in cui diviene definitiva la decisione, la persona in *vinculis* deve essere immediatamente rilasciata. Si tratta di una disposizione evidentemente di favore per la persona richiesta in consegna, che si espone tuttavia ad un'osservazione critica: il legislatore europeo, infatti, non ha ritenuto di corredare con una simile tutela anche il rispetto dei termini per la decisione scanditi dal precedente art. 17, accettando così il rischio che la persona richiesta in consegna soffra una limitazione della libertà personale anche qualora tali termini siano decorsi.

Un'ultima previsione, infine, è dedicata all'obbligo di dedurre il periodo di custodia sofferto nello Stato

membro di esecuzione dalla durata totale della detenzione che sarà scontata nello Stato membro di emissione (art. 26).

Da questa panoramica, scaturisce una considerazione: le previsioni appena tratteggiate dettano soltanto i principi generali della materia, rimettendo agli Stati membri la scelta delle modalità attraverso le quali disciplinare la materia della libertà personale. Tuttavia, dal loro tenore si evince che l'attenzione del legislatore europeo è rivolta soprattutto alla necessità di assicurare alla procedura di consegna la disponibilità fisica del ricercato: ad esempio, l'art. 12 segna un limite ben chiaro e manifesta l'intenzione di evitare che l'allestimento di tutele e garanzie per la persona in *vinculis* comprometta le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure di consegna.

Insomma, si conferma l'impressione che l'applicazione di misure cautelari, anche in forme più tenui della restrizione carceraria, sia la regola ovvero, nelle intenzioni del legislatore europeo, quantomeno l'opzione preferibile (18). Di qui il concreto pericolo che dall'implementazione della decisione quadro potesse discendere una compressione eccessiva dei diritti della persona richiesta in consegna dalla quale, a sua volta, sarebbe potuto scaturire, almeno per quanto riguarda l'ordinamento italiano, un contrasto con le previsioni costituzionali in materia di libertà personale.

La decisione quadro, in effetti, tace su alcuni profili strategici del sistema cautelare italiano che, al contrario, disciplina in maniera alquanto dettagliata ogni aspetto della materia.

Esemplificando, il legislatore europeo non si è preoccupato di descrivere i presupposti che giustificano l'applicazione di una misura cautelare, limitandosi a tratteggiare soltanto l'esigenza che potrebbe giustificarla. Allo stesso modo, egli non ha dettato particolari regole e, soprattutto, non ha previsto specifiche garanzie rispetto all'atto di restrizione della libertà personale: dalla verifica circa i presupposti e la legittimità dell'arresto al diritto di impugnare il provvedimento coercitivo.

È curioso allora notare come una delle innovazioni della decisione quadro che ha influenzato notevolmente la disciplina delle misure cautelari non fosse ad essa dedicata. È la cosiddetta "giurisdizionalizzazione" della procedura che, con l'eliminazione del filtro politico e la devoluzione della materia alla autorità giudiziaria, ha comportato la soppressione di qualsiasi potere del Ministro della giustizia in materia di libertà personale.

Il testo della decisione quadro ha posto dunque il legislatore italiano nella scomoda posizione di intermediario, chiamato a bilanciare esigenze contrapposte, senza innescare pericolosi contrasti (19).

Nell'adempiere a tale compito, tuttavia, un valido sostegno è stato il considerando n. 12 della decisione quadro, secondo il quale non è preclusa agli Stati membri l'applicazione delle norme costituzionali relative al giusto processo. Così, poiché la tutela della libertà personale rientra senza dubbio nel novero di quei diritti che contribuiscono a dare concretezza alla nozione di "giusto processo" (20), questa norma ha fornito al legislatore italiano il grimaldello per forzare la rigidità della decisione quadro e introdurre una serie di disposizioni finalizzate, coerentemente con le previsioni costituzionali, a disciplinare ogni profilo della cautela.

(16) Così, PIATTOLI, *La tutela*, cit., 159. Diversamente, secondo BARGIS, *Libertà personale*, cit., 330, il passaggio con il mandato d'arresto europeo alle procedure di consegna avrebbe spostato il riflettore sui diritti che devono venire riconosciuti alla persona destinataria di un euromandato, dei quali non si occupavano, invece, le convenzioni in materia di estradizione.

(17) DANIELE, *Habeas corpus*, cit., 166 e 169.

(18) In questo senso, del resto, è orientata anche la Corte di giustizia (C. Giust. UE, 16-7-2015, C-237/15, *CP*, 2015, 3799, con osservazioni di SELVAGGI).

(19) Sottolinea la delicatezza del ruolo del legislatore nazionale, PIATTOLI, *La tutela*, cit., 157.

(20) Per tutti, UBERTIS, «Giusto processo», cit., 443.

#### 4. La struttura normativa dell'incidente cautelare.

Il legislatore, nell'allestire il sistema delle misure cautelari nel mandato d'arresto europeo, non ha inserito nel testo di legge un apparato autosufficiente, che delineasse compiutamente ogni aspetto del procedimento incidentale sulla coercizione, ma ha costruito il congegno attraverso un metodo più complicato: l'art. 9, che è la norma cardine, per una parte detta specifiche previsioni e, per altra parte, opera un rinvio al codice di rito. L'ingranaggio principale di questo meccanismo, dunque, è il 5° comma dell'art. 9, recentemente novellato dal d.l.g. 2-2-2021, n. 10, in forza del quale, fatte salve alcune esplicite esclusioni, devono osservarsi le previsioni contenute nel libro quarto del codice. In materia, poi, interviene anche l'art. 39 che amplia il quadro normativo: per un verso, afferma che, per quanto non previsto dalla legge di recepimento, si applicano le disposizioni del codice di rito e delle leggi complementari, se compatibili; per altro verso, aggiunge che non opera la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

#### 5. I soggetti.

Prima di accostarsi all'esame del meccanismo cautelare, appare utile tratteggiare i caratteri dei soggetti che ne sono interessati. È proprio su questo versante, infatti, che il recepimento della decisione quadro, con la completa giurisdizionalizzazione della procedura di consegna, segna una netta rottura con il passato.

Il ruolo di protagonista è assegnato all'autorità giu-

diziaria: ogni potere decisionale è attribuito alla Corte d'Appello, in composizione collegiale o, soprattutto per taluni atti del segmento cautelare, nella persona del presidente o di un magistrato delegato (21). Alla competenza della Corte di Appello, segue quella in fase di impugnazione della Corte di Cassazione. Notevolmente ridimensionato è, per contro, il ruolo del Ministro della giustizia che svolge il ruolo di autorità centrale, deputata ad assistere l'autorità giudiziaria nella gestione delle procedure di consegna, e non possiede i poteri affidatigli nell'extradizione (22).

Anche il procuratore generale, nell'incidente cautelare, viene a trovarsi in una posizione alquanto defilata. La marginalità del suo ruolo si manifesta soprattutto nel momento iniziale, nel quale è soltanto informato dell'attivazione del procedimento, al quale partecipa esprimendo un parere sull'applicazione di una misura cautelare. Soltanto nella fase successiva, una volta intervenuta la decisione sulla applicazione della misura, i suoi poteri sono più ampi: viene reso edotto della decisione assunta dalla Corte d'Appello; è titolare del diritto di impugnare il provvedimento; può intervenire su ogni aspetto della vicenda cautelare, secondo lo schema dell'art. 299 c.p.p.

Dal canto suo, la polizia giudiziaria, ha un ruolo fondamentale nella fase precautelare, mentre in quella cautelare svolge un ruolo di supporto per il Ministro della giustizia e per l'autorità giudiziaria, coerentemente, del resto, con la sua funzione istituzionale.

La persona richiesta in consegna, invece, è il soggetto al quale si deve volgere lo sguardo al fine di sperimentare la compatibilità del sistema con le garanzie enunciate dalla Carta costituzionale: poiché "subisce" la procedura, i diritti e le facoltà che gli vengono riconosciuti per contrastare la pretesa cautelare sono il metro per valutare la conformità ai principi costituzionali della disciplina (23).

(21) In tema, volendo, COLAIACOVO, *Considerazioni*, cit., 1034.

(22) Secondo l'efficace definizione di CHELO, *Il mandato*, cit., 32, svolge il ruolo di "passacarte".

(23) L'accento sul rapporto tra il soggetto passivo del procedimento di cooperazione giudiziaria e l'attuazione del diritto di difesa è stato posto da MARCHETTI, *L'extradizione*, cit., 43.

#### 6. I presupposti.

L'applicazione di una misura cautelare non costituisce una conseguenza necessaria della ricezione dell'euromandato da parte dell'autorità giudiziaria italiana poiché una restrizione della libertà personale, come prescrive l'art. 9, può essere adottata soltanto «se ritenuta necessaria» ed è subordinata ad una verifica giudiziale circa la sussistenza di alcuni presupposti che devono essere individuati nel momento genetico della restrizione e che devono permanere, affinché la persona resti legittimamente in vinculis, fino all'esaurimento della procedura (24).

Si può tracciare il perimetro del giudizio cautelare muovendo dall'individuazione delle condizioni generali. Qui, innanzitutto, si nota l'esclusione dell'art. 273 c.p.p., con la conseguenza che non sono da considerare i gravi indizi di colpevolezza e le regole da osservare nella loro valutazione, dettate dal comma 1° *bis* dell'art. 273 c.p.p. (25).

Altra disposizione che non si applica è l'art. 280 c.p.p. che lega la praticabilità dell'intervento restrittivo alla soglia massima di pena prevista per il reato perseguito. Su questo versante, il giudizio sarà orientato dai differenti parametri stabiliti dagli artt. 7 e 8 della legge di attuazione che, precisando i limiti edittali di pena che precludono l'accoglimento della richiesta di consegna, individuano implicitamente anche delle soglie al di sotto delle quali non è consentita l'applicazione di una misura.

Coerentemente con quanto imposto dall'art. 12 della decisione quadro, tra le previsioni codicistiche applicabili figura l'art. 274, lett. *b*), c.p.p. che, d'accordo con il 4° comma dell'art. 9, indica, quale esigenza cautelare, il pericolo di fuga della persona richiesta in consegna (26). Il giudizio della Corte d'Appello, dunque, dovrà focalizzarsi sulla necessità di evitare che, nelle more della decisione sulla consegna, il soggetto possa approfittare dell'assenza di vincoli per allontanarsi dal territorio dello Stato ovvero rendersi irreperibile e il rischio di un simile evento deve assumere i caratteri della concretezza e della attualità (27).

Sciolto in senso positivo il dubbio sulla possibilità di applicare una misura cautelare, l'attenzione deve rivolgersi alla tipologia di restrizione applicabile. Il 4° comma dell'art. 9 fornisce una precisazione fondamentale per individuare il catalogo delle cautele utilizzabili, laddove si riferisce alle sole misure coercitive, e affida all'interprete il compito di scegliere, alla luce del quadro cautelare che si presenterà di volta in volta, la misura adeguata. A tal fine, sembrano applicabili tutte le ipotesi di misure coercitive contemplate dal libro quarto del codice, eccezion fatta per quelle disciplinate dagli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. e dall'art. 282 c.p.p., limitatamente al divieto di dimora. Peraltro, poiché il mandato d'arresto europeo può essere spiccato anche nei confronti di ricercati minorenni, troveranno applicazione, *ratione aetatis*, anche le misure contemplate dal d.p.r. 22-9-1988, n. 448.

Non c'è spazio, invece, per le misure interdittive, sicuramente inadatte a fronteggiare il pericolo di fuga, e per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza, alla luce della esplicita esclusione dal novero delle norme utilizzabili del capo ad esse dedicato (28).

Nel complesso, l'impostazione legislativa contribuisce a superare la radicata convinzione che la custodia

cautelare sia un elemento indispensabile nelle procedure di cooperazione giudiziaria (29). La Corte d'Appello, infatti, alla luce della situazione che emerge dalla richiesta di cooperazione, potrà individuare la misura più adatta, secondo il principio del "minimo sacrificio necessario", in ossequio all'art. 275 c.p.p. (30).

(24) In questo senso, TRACOGNA, *La tutela*, cit., 996. In generale, per l'esclusione di automatismi nell'applicazione di misure cautelari, GREVI, *Il sistema*, cit., 267.

(25) Opzione invero criticata, ma coerente con la ratio e le finalità dell'istituto (COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 91), soprattutto ora che, con la modifica dell'art. 17, la verifica sul punto è stata esclusa anche al fine di decidere sulla consegna.

(26) È opportuno precisare che l'applicabilità della previsione codicistica non si estende fino a comprendere l'ulteriore requisito della possibile irrogazione di una pena superiore a due anni (Cass. pen., sez. VI, 13-1-2010, n. 4996, *CP*, 2010, 3936).

(27) Ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 10-11-2005, n. 42803, *CP*, 2006, 2515, con nota di APRILE, *Note a margine*, cit.

(28) Anche qui, il recente intervento normativo ha escluso l'applicabilità del capo VII del titolo I del libro IV (nello stesso senso, prima della novella, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 97).

(29) In questo senso, con riguardo all'estradizione, muoveva già la Relazione al progetto preliminare del codice vigente, come sottolinea MARCHETTI, *L'estradizione*, cit., 98.

(30) Per l'inquadramento di tale previsione, anche alla luce delle recenti riforme legislative, e per gli opportuni richiami di dottrina e giurisprudenza, SPAGNOLO, *L'assetto codicistico*, cit., 1 ss., e ZACCHE, *Criterio di necessità*, cit., 43 ss., in particolare.

### 7. L'avvio del procedimento cautelare.

L'inizio procedimento incidentale sulle cautele può scaturire da due distinti impulsi, secondo le modalità attraverso le quali è trasmesso l'euromandato.

Il primo modello è rappresentato dalla trasmissione diretta: lo Stato membro di emissione inoltra l'euromandato all'autorità centrale, ossia il Ministro della giustizia, che provvederà a trasmetterlo, senza ritardo, alla Corte d'Appello competente. Le scansioni procedurali sono disciplinate dall'art. 9.

Il secondo modello disciplina la procedura che origina, ai sensi dell'art. 11, dall'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (S.I.S) (31).

Il ricorso alla prima ovvero alla seconda alternativa è influenzato dalla circostanza che lo Stato membro sia o meno a conoscenza del luogo di rifugio del ricercato (32).

Nella prassi, comunque, l'opzione più frequente è la seconda (33), sia perché il più delle volte lo Stato membro ignora dove si trovi il ricercato (34), sia perché essa si rivela più efficace, in quanto consente di indirizzare la richiesta a tutti gli Stati membri in un arco temporale brevissimo e, inoltre, è la sola dalla quale consegue l'immediata, benché precaria, restrizione della libertà personale del ricercato (35).

Indipendentemente dalla tipologia di impulso, comunque, l'autorità giudiziaria è chiamata immediata-

mente a pronunciarsi sulla eventuale necessità di una restrizione della libertà personale del ricercato.

(31) In realtà, la legge di recepimento contempla un ulteriore modello, disciplinato dal 4° comma dell'art. 4, ma tale declinazione non trova applicazione concreta in Italia, poiché non sono ancora stati stipulati accordi internazionali che la disciplinino.

(32) Anche se il possesso di tale informazione non è vincolante, poiché il fatto che il ricercato sia residente o domiciliato in uno Stato membro non impedisce il ricorso alla segnalazione nel S.I.S., né la diffusione delle ricerche tramite Interpol, in funzione dell'arresto di polizia giudiziaria (Cass. pen., sez. VI, 5-4-2007, n. 42767, CP, 2008, 3770, non massimata sul punto).

(33) Così, DE AMICIS-IUZZOLINO, *Giuda*, cit., 38.

(34) VILLONI, *Il mandato*, cit., 198.

(35) DELLA MONICA, *Il mandato*, cit., 38.

### 8. L'applicazione di una misura cautelare a seguito della trasmissione diretta dell'euromandato.

L'art. 9 descrive l'iter che si sviluppa nell'ipotesi di trasmissione diretta del mandato d'arresto europeo. Il Ministro della Giustizia, appena ricevuta la richiesta di consegna, deve inoltrarla senza ritardo al presidente della Corte d'Appello ritenuta competente ai sensi dell'art. 5. Questi, a sua volta, deve innanzitutto sbrigare i cosiddetti "adempimenti urgenti", personalmente ovvero delegando un altro magistrato della corte: deve rendere edotto il procuratore generale dell'avvenuta ricezione dell'euromandato affinché possa esprimere il parere sull'applicazione di una misura cautelare e, nel medesimo frangente, deve effettuare una verifica preliminare sulla documentazione ricevuta dall'autorità giudiziaria straniera e sulla corretta determinazione della competenza.

Incardinato in tal modo il procedimento, si avvia l'incidente cautelare.

Il primo passo di questo percorso è la riunione collegiale della Corte d'Appello, convocata dal presidente per verificare la necessità di una restrizione cautelare del ricercato in attesa della decisione sulla consegna. La riunione si svolgerà in camera di consiglio, ma è escluso che si tratti di una vera e propria udienza, a norma dell'art. 127 c.p.p. Piuttosto, il riferimento alla "riunione" indica una seduta informale del collegio (36), alla quale, per ovvie ragioni, non prenderà parte la persona richiesta in consegna (37). Nell'assumere la decisione, il collegio dovrà valutare la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della misura, dei quali dovrà dar conto nell'ordinanza cautelare. Il legislatore ha posto l'accento sulla necessità che il provvedimento contenga una puntuale esposizione delle ragioni che giustificano l'applicazione della cautela (38), sanzionando, anche in ossequio ai precetti costituzionali, la mancanza di tali spiegazioni con la nullità dell'ordinanza (39). La motivazione, d'altro canto, dovrà esporre le ragioni che giustificano il tipo di misura cautelare adottata e,

in caso di custodia in carcere, quelle per le quali non risultino idonee altre misure meno afflittive (40).

Una volta emessa l'ordinanza cautelare, si applicano le norme del codice che di questa regolano l'esecuzione. Va segnalata, comunque, una peculiarità: ai sensi del comma 5° bis dell'art. 9 (41), al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che procede è tenuto a informare la persona catturata anche della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Dell'esercizio di tale facoltà il presidente della Corte d'Appello deve avvisare immediatamente l'autorità dello Stato membro di emissione. È una previsione tesa a rafforzare il diritto di difesa il cui esercizio viene proiettato oltre confine. Pertanto dall'omissione dell'avviso discende una nullità (42) e non una irregolarità (43).

Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 719 c.p.p., sarà dato avviso dell'evento al difensore della persona richiesta in consegna e al procuratore generale, anche al fine di fissare il dies a quo per l'impugnazione del provvedimento.

Quella appena descritta è la connotazione fisiologica del procedimento di esecuzione, che si conclude con la cattura del ricercato. Qualora non si riesca a conseguire tale risultato, si applicheranno le disposizioni in materia di latitanza, con la precisazione che la declaratoria di tale qualità sarà seguita da una pronuncia di non luogo a provvedere poiché la presenza sul territorio italiano della persona della quale si richiede la consegna è il presupposto che sostiene la domanda dello Stato membro di emissione e in assenza del quale diviene inutile la celebrazione del procedimento (44). Un discorso differente, invece, deve svolgersi nell'ipotesi in cui il ricercato sia stato catturato, ma riesca successivamente a infrangere la restrizione: in tal caso, la pronuncia di non luogo a provvedere sarà adottata soltanto quando si sarà accertato che il ricercato abbia abbandonato il territorio dello Stato. In assenza di un simile accertamento, non è infatti precluso l'accoglimento della richiesta di consegna (45) e, peraltro, le ricerche del fuggitivo proseguiranno anche per soddisfare la pretesa punitiva italiana in relazione al delitto di evasione (46).

(36) Così, BARBIERI, *sub art. 9*, cit., 246.

(37) BARBIERI, *sub art. 9*, cit., 247. Coerentemente con i principi che governano la materia cautelare, infatti, la persona richiesta in consegna potrà interloquire solo successivamente, nel corso dell'audizione disciplinata dall'art. 10, secondo lo schema del contraddittorio differito.

(38) La Suprema Corte ha chiarito che la motivazione non può limitarsi a generici riferimenti alla gravità dei reati per i quali procede l'autorità richiedente, all'entità della pena inflitta, al fatto che il ricercato non ha prestato il proprio consenso alla consegna o non abbia dimora fissa in Italia. Il rilievo sintomatico di tali elementi, pure in astratto significativi, dovrà essere coordinato, quindi, sotto il profilo soggettivo, con ulteriori riscontri

che dimostrino, in concreto, l'intenzione di allontanarsi dal territorio nazionale (Cass. pen., sez. fer., 27-7-2010, n. 30047, *CED*, 247813; Cass. pen., sez. VI, 5-6-2006, n. 20550, *CP*, 2007, 1714; Cass. pen., sez. VI, 19-6-2013, n. 27357, *CED*, 256568).

(39) È problematica la classificazione di tale patologia: il vizio potrebbe essere inquadrato o nel contesto dell'art. 125 c.p.p., essendo così integrata una nullità relativa, oppure nel differente paradigma dell'art. 292 c.p.p., con conseguente rilevanza d'ufficio (BARBIERI, *sub art.* 9, cit., 247). La circostanza che è in gioco la limitazione della libertà personale suggerisce di aderire alla seconda tesi.

(40) DELLA MONICA, *Il mandato*, cit., 61.

(41) La previsione è stata introdotta dall'art. 4, 1° co., lett. a), d.lg. 15-9-2016, n. 184, che, nel complesso, ha dato attuazione alla direttiva 2013/48/UE (sul punto, per tutti, FA. SIRACUSANO, *Il diritto all'assistenza*, cit., 228).

(42) Cass. pen., sez. VI, 6-11-2017, n. 51289, *CED*, 271501, e Cass. pen., sez. VI, 9-5-2017, n. 24301, *ivi*, 270377.

(43) Cass. pen., sez. VI, 5-4-2017, n. 17592, *CED*, 269879.

(44) Così, anche se in materia di estradizione, Cass. pen., sez. VI, 24-6-2016, n. 30726, *CED*, 267682.

(45) Ancora in tema di estradizione, si è affermato che il principio enunciato da Cass. pen., sez. VI, 24-6-2016, n. 30726, cit., non si applica nella diversa ipotesi in cui, dopo la cattura, il ricercato si dia alla fuga e non si raggiunga la prova che questi non si trova più nel territorio dello Stato (Cass. pen., sez. VI, 30-1-2004, n. 20133, *CED*, 229306).

(46) COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 110.

## 9. (Segue). *L'audizione.*

Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 10, il presidente della Corte d'Appello o un magistrato da questi delegato, entro cinque giorni, deve "sentire" la persona sottoposta alla misura, alla quale devono essere date, in una lingua a lei conosciuta (47) e in forma chiara ed esaustiva, informazioni circa il contenuto del mandato d'arresto europeo e la procedura di esecuzione, nonché sulla possibilità di prestare il consenso alla consegna e di rinunciare al principio di specialità (48). In questo frangente, la persona deve essere resa edotta della possibilità di chiedere che dell'ordinanza siano avvisati i familiari ovvero, nel caso in cui sia cittadino straniero, la competente autorità consolare.

L'audizione rappresenta il primo contatto fra la persona richiesta in consegna e l'autorità giudiziaria e svolge, indubbiamente, una funzione di garanzia poiché le informazioni che vengono date mirano a porre la persona nella condizione di conoscere le ragioni della sua restrizione e le future implicazioni procedurali che possono scaturire anche da una sua scelta (49).

In questa ottica, poi, l'audizione mira a ristabilire il contraddittorio sul tema cautelare e a consentire alla persona richiesta in consegna di rappresentare all'autorità giudiziaria elementi utili per la revoca o la modifica della misura cautelare applicata o evidenziare eventuali profili di illegittimità del provvedimento straniero o, ancora, la sussistenza di motivi di rifiuto della consegna o di condizioni da apporre a un eventuale provvedimento favorevole (50). An-

che per questa ragione, è prevista l'assistenza del difensore di fiducia ovvero di ufficio, che deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima.

L'importanza che questo adempimento assume nella dinamica cautelare ha fatto sorgere il quesito relativo alle conseguenze derivanti dalla sua omissione ovvero dal suo svolgimento oltre il termine (51). Gli interessi in gioco inducono a concludere per l'applicabilità anche in questo caso dell'art. 302 c.p.p. e, conseguentemente, del meccanismo che priva di efficacia la misura in caso di omissione dell'adempimento. In effetti, indipendentemente dalla denominazione che il legislatore ha attribuito all'adempimento, la finalità non si discosta da quella dell'interrogatorio, o, quantomeno, le assomiglia molto, se è vero che esso mira a ristabilire il contraddittorio in favore di una persona che versa in uno stato di restrizione della libertà personale. Identiche considerazioni dovrebbero valere anche ove si proceda all'audizione intertemporaneamente, non potendosi ritenere che il termine di cinque giorni, in una materia così delicata come quella cautelare, abbia natura meramente ordinatoria (52).

(47) Benché espressamente previsto, ove necessario, la persona deve essere assistita anche da un interprete (CHELO, *Il mandato*, cit., 158).

(48) Sui contenuti dell'audizione, VITARI, *sub art.* 10, cit., 255.

(49) Esemplicando, è il caso della contrazione procedurale che scaturisce dall'assenso alla consegna, ai sensi dell'art. 14.

(50) COLAIACOVO, *Considerazioni*, cit., 1036.

(51) Nel senso che l'audizione non può essere equiparata all'interrogatorio di garanzia: BARAZZETTA-BRICCHETTI, *L'audizione*, cit., 89; CHELO, *Il mandato*, cit., 159; *contra*, DELLA MONICA, *Il mandato*, cit., 72; VITARI, *sub art.* 10, cit., 255. In materia di estradizione, con riguardo a un'audizione svolta oltre il termine, la giurisprudenza accoglie la prima tesi (Cass. pen., sez. VI, 2-10-2006, n. 41732, *CP*, 2007, 3812).

(52) Ragionando diversamente, del resto, si rischierebbe di rimettere all'arbitrio dell'autorità giudiziaria precedente la decisione sul se e sul quando procedere all'audizione e, in ultima istanza, di vanificare i precetti dell'art. 5, par. 3, Cedue e dell'art. 9, par. 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che garantiscono alla persona arrestata il diritto a interloquire immediatamente con un giudice (VITARI, *sub art.* 10, cit., 255, nt. 4).

## 10. *L'arresto a seguito della segnalazione nel S.I.S.*

L'altra modalità di attivazione del procedimento cautelare è disciplinata dagli artt. 11, 12 e 13, e trae origine dall'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione nel S.I.S. (53). A seguito dell'inserimento del nominativo del ricercato nel Sistema, le forze di polizia degli Stati membri sono tenute a procedere all'arresto, eseguito il quale inizia un percorso che, rispetto a quello disciplinato dall'art. 9, si caratterizza per cadenze più serrate, soprattutto in ragione dello stato di detenzione in cui si trova la persona catturata.

Diversamente da quanto avviene nell'extradizione, nella quale è consentita una valutazione circa i con-

creti pericoli da fronteggiare con la cattura, nell'euromandato l'arresto è un atto dovuto, subordinato alla sola verifica che la segnalazione sia stata effettuata da una "autorità competente" di uno Stato membro dell'Unione Europea e che la stessa sia avvenuta nelle "forme richieste" (54). Si è dubitato, pertanto, della legittimità costituzionale di un simile assetto, che non sembrerebbe rispettoso delle prescrizioni dell'art. 13 Cost. (55). Il contrasto si avrebbe in ragione dell'allontanamento dell'azione restrittiva dal presupposto dell'urgenza di provvedere, con il conseguente disconoscimento del motivo ispiratore dell'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di incidere, sia pur provvisoriamente, sullo status libertatis di un individuo (56). Il tema presenta profili di indubbia delicatezza e impone di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della libertà personale e la necessità di potenziare gli strumenti di cooperazione giudiziaria nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Un primo correttivo potrebbe essere rappresentato dall'applicazione del principio di proporzionalità, in ossequio al quale l'autorità dello Stato membro di esecuzione deve valutare con prudenza la necessità della segnalazione ed evitare il ricorso a tale strumento nei confronti di persone sottoposte a processo per reati bagatellari o ricercate per l'esecuzione di pene esigue (57).

Ciò posto, comunque, l'obbligatorietà dell'arresto a seguito di una segnalazione nel S.I.S. non sembra in contrasto con i principi costituzionali, laddove si individua la fonte di tale obbligatorietà nel principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. La realizzazione di tale obiettivo, infatti, impone di realizzare una corsia preferenziale per le richieste di consegna provenienti da altri Stati membri e giustifica anche una differente impostazione rispetto all'arresto estradizionale.

Una simile compressione della libertà personale, tuttavia, può essere giustificata soltanto per un periodo brevissimo e richiede un vaglio immediato ed efficace da parte dell'autorità giudiziaria.

Dunque, eseguito l'arresto, ai sensi dell'art. 12, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve svolgere alcuni adempimenti necessari per il corso successivo del procedimento. Così, dopo aver informato l'arrestato, in una lingua a lui conosciuta, dell'euromandato e del suo contenuto, deve consegnargli una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, sulla possibilità di acconsentire alla consegna, di nominare un difensore di fiducia e di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un proprio difensore, si dovrà procedere alla nomina di un difensore di ufficio. Independentemente dalle modalità con il quale è investito dell'incarico, il difensore dovrà essere prontamente avvisato del-

l'arresto. Di tutta l'attività svolta va redatto un verbale, nel quale, a pena di nullità (58), sono descritti gli adempimenti eseguiti e gli accertamenti effettuati per l'identificazione del ricercato. Ai sensi del comma 1° bis, inoltre, l'arrestato, coerentemente con quanto previsto dall'art. 9, co. 5° bis, sarà reso edotto della facoltà di nominare un difensore nello Stato membro di emissione (59).

Ultimati questi adempimenti, il verbale deve essere trasmesso, entro ventiquattro ore (60), al presidente della Corte d'Appello, affinché, anche delegando un altro magistrato (61), provveda all'audizione e alla convalida nelle successive quarantotto ore (62).

Più precisamente, dopo aver avvisato il procuratore generale, il magistrato procede all'audizione della persona in *vinculis*. In questo momento, che replica sostanzialmente quello disciplinato dall'art. 10, l'arrestato può interloquire con l'autorità giudiziaria, esponendo le proprie difese. A tal fine, è prevista l'assistenza del difensore (63), di fiducia o d'ufficio, e, ove necessaria, anche dell'interprete.

Esaurita l'audizione, il presidente deve valutare la legittimità dell'azione di polizia giudiziaria sulla base di presupposti di carattere prevalentemente formale che, secondo la giurisprudenza, consistono in una verifica sulla sussistenza dei requisiti che giustificano l'arresto e sul fatto che non sia stato compiuto un errore di persona (64). In difetto di tali requisiti, l'art. 13 impone l'immediata emissione di un decreto motivato che ordina la liberazione dell'arrestato.

(53) Il riferimento al Sistema di informazione Schengen (S.I.S.) deve essere inteso ora al S.I.S. II, disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, che lo ha sostituito a partire dal 9-4-2013 (sul punto, DE AMICIS, *La cooperazione*, cit., 282).

(54) Cass. pen., sez. VI, 5-6-2006, n. 20550, cit.

(55) CHELO, *Il mandato*, cit., 143.

(56) Così, LA REGINA, *L'udienza di convalida*, cit., 100.

(57) Sul principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'euromandato, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 67.

(58) Si tratta di una nullità relativa che segue il regime di cui all'art. 181 c.p.p. e che, se eccipita nei termini, vale a impedire la convalida dell'arresto (CHELO, *Il mandato*, cit., 137; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 29-11-2013, n. 48127, *CED*, 258225), ma non l'eventuale applicazione di una misura cautelare ovvero la decisione favorevole alla consegna (BARAZZETTA-BRICCHETTI, *Procedura passiva*, cit., 90; *contra*, tuttavia, LA REGINA, *L'udienza di convalida*, cit., 106). La nullità, tuttavia, ricorre nel solo caso in cui difetti nel verbale ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria e non già qualora l'atto riporti, senza ulteriori specificazioni, l'avvenuta informazione dell'arrestato sul contenuto dell'euromandato (Cass. pen., sez. VI, 27-4-2007, n. 22716, *CP*, 2008, 2973).

(59) Sul punto FA. SIRACUSANO, *Diritto all'assistenza*, cit., 238.

(60) Nel senso che è a tale termine e non a quello di quarantotto ore che deve farsi riferimento per eventuali effetti caducatori LA REGINA, *L'udienza di convalida*, cit., 114 e COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 120; *contra*, tuttavia, BORDIERI, *Sui rapporti*, cit., 3156, e CHELO, *Il mandato*, cit., 136.

(61) Limitatamente alla sola attività di audizione e solo qualora la persona arrestata sia ristretta in località diversa da quella in

cui l'arresto è stato eseguito, l'art. 13 prevede la possibilità di delegare il presidente del tribunale territorialmente competente che, a sua volta, ha facoltà di delegare altro magistrato del suo ufficio (Cass., sez. VI, 17-3-2009, n. 21150, *CED*, n. 243651; DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida*, cit., 41; *contra* DIBDI, *Mandato di arresto*, cit., 2926).

(62) Entro il termine in parola deve essere assunta anche la decisione sulla convalida, non essendo sufficiente che si sia soltanto tenuta l'audizione (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 19-12-2006, n. 2833, *CP*, 2008, 687; in dottrina, MARCHETTI, «Mandato», cit., 548).

(63) L'art. 13 non contempla espressamente il diritto del difensore di essere avvisato della convalida (TROISI, *L'arresto*, cit., 235), che, pertanto, deve essere ricavato in via interpretativa.

(64) In questo senso, Cass. pen., sez. VI, 5-6-2006, n. 20550, cit. Sulle differenze tra il controllo che la legge sull'euromandato demanda al presidente della Corte d'Appello rispetto a quello previsto dall'art. 391 c.p.p.: Cass. pen., sez. VI, 19-2-2007, n. 7708, *CP*, 2008, 1502.

### 11. (Segue). *L'applicazione di misure cautelari.*

Nel medesimo frangente, il magistrato deve valutare la necessità di accompagnare il provvedimento di convalida, che di per sé non costituisce titolo per il protrarsi dello *status detentionis* (65), con una restrizione cautelare in vista della definizione del procedimento. Dunque, laddove si ravvisino i presupposti e le esigenze che giustificano la protrazione della restrizione, l'emissione del provvedimento coercitivo da parte del magistrato precedente (66) seguirà, senza soluzione di continuità, la decisione sulla convalida (67). L'applicazione della misura, seguendo principi consolidati, è subordinata alla convalida dell'arresto (68). La recente modifica ad opera del d.lg. 2-2-2021, n. 10 ha eliminato il meccanismo caducatorio disciplinato dall'art. 13, 3° co., in forza del quale la misura cautelare perdeva efficacia qualora nel termine di dieci giorni, non fosse pervenuto alla Corte d'Appello il mandato d'arresto europeo ovvero la segnalazione della persona nel S.I.S. effettuata dalla autorità competente (69).

(65) DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida*, cit., 42.

(66) Nel modulo in esame, diversamente da quello che trae origine dalla trasmissione diretta dell'euromandato, pur non essendo del tutto esclusa la possibilità di un intervento del collegio (Cass. pen., sez. fer., 13-9-2007, n. 35001, *CP*, 2008, 4266), ad applicare la misura cautelare è quasi sempre un organo monocratico, anche quando il ricercato è minorenne (Cass. pen., sez. VI, 16-12-2008, n. 62, *CP*, 2010, 705; SAMBUCCO, *Problemi di mandato*, cit., 185). Criticamente, si è osservato che l'impostazione determina una ingiustificata disparità di trattamento (MARCHETTI, «Mandato», cit., 549; TROISI, *L'arresto*, cit., 190; su una differente linea interpretativa, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 124, nt. 79).

(67) Invero, si ritiene legittima l'applicazione di una misura cautelare da parte del presidente della Corte d'Appello alcuni giorni dopo l'udienza di convalida: Cass. pen., sez. VI, 6-5-2008, n. 35816, *CP*, 2009, 3926.

(68) LA REGINA, *L'udienza*, cit., 115 e Cass. pen., sez. VI, 21-11-2006, n. 40614, *CP*, 2007, 2912. La giurisprudenza, tuttavia, sostiene che, una volta emesso il provvedimento di convalida, non rilevano eventuali vizi che lo inficino ed è impossibile, pertanto,

mettere in discussione, con giudizio ex post, la competenza del presidente della Corte d'Appello (Cass., sez. VI, 21-11-2006, n. 40614, cit., e Cass., sez. VI, 23-10-2008, n. 42715, cit.; *contra*, LA REGINA, *L'udienza*, cit., 116).

(69) Come puntualizza la *Relazione* di accompagnamento al decreto legislativo, 50, un simile automatismo confliggeva con l'essenziale esigenza di contrastare il pericolo di fuga.

### 12. *Vicende successive all'applicazione della misura.*

Il provvedimento genetico, nelle more della definizione della procedura, può subire dei mutamenti, determinati dall'evoluzione del quadro cautelare, ovvero può perdere efficacia a causa di determinati eventi.

Innanzitutto, in attesa della decisione sulla consegna può verificarsi un cambiamento nel quadro cautelare, nel senso che la situazione presa in considerazione in principio può aggravarsi ovvero attenuarsi. Ora, per espressa previsione normativa, troverà applicazione, per quanto riguarda la revoca e la sostituzione della misura, l'art. 299 c.p.p. (70). Sul punto, non sorgono particolari questioni: il giudice potrà attivarsi d'ufficio ovvero su istanza del procuratore generale o della persona in vinculis e il procedimento si svolgerà de plano (71), nel rispetto delle previsioni che garantiscono l'intervento degli interessati.

Anche a seguito del d.lg. 2-2-2021, n. 10, la legge di recepimento contempla alcune ipotesi nelle quali la misura cautelare è revocata a seguito di determinati eventi (72).

Nella fase di cognizione, ponendo da parte per un momento la questione dei termini di durata massima della custodia cautelare sulla quale si tornerà a breve, la misura cautelare è immediatamente revocata, ai sensi dell'art. 17, 5° co., qualora la Corte d'Appello non accolga la richiesta di consegna. A una identica conclusione dovrebbe giungersi anche quando la Suprema Corte accoglie il ricorso e nega la consegna ovvero annulla con rinvio la decisione con la quale era stata accordata la consegna.

Il d.lg. 2-2-2021, n. 10, ha inserito tra le previsioni applicabili il 4° comma dell'art. 300 c.p.p., in forza del quale la misura cautelare perde efficacia qualora, in caso di sentenza di condanna, ancorché sia stata proposta impugnazione, la durata della custodia cautelare già subita non è inferiore all'entità della pena inflitta. Si tratta di un richiamo difficilmente decifrabile poiché il procedimento sulla richiesta di consegna non si conclude mai con una sentenza di condanna (73). Si potrebbe leggere la disposizione nel senso che la custodia cautelare perde efficacia qualora la privazione della libertà personale raggiunga la durata della pena inflitta con la sentenza posta alla base dell'euromandato. In quest'ultimo caso, tuttavia, sarebbe stata sufficiente l'applicazione del principio secondo il quale la consegna deve essere rifiutata (e quindi ai sensi dell'art. 17, 5° co., la misura è revoca-

ta), qualora la misura cautelare si sia protratta per un periodo pari alla durata della condanna (74).

Nella fase di esecuzione, l'unica ipotesi di perdita di efficacia della misura è collegata al superamento del termine di dieci giorni per effettuare la consegna allo Stato membro richiedente, secondo quanto dispone l'art. 23, 5° co.

Sorge il quesito circa la possibilità di rinnovare la misura perentoria. Qui, la varietà di cause e i diversi momenti nei quali possono verificarsi suggeriscono di elaborare una soluzione per ciascuna ipotesi.

Dunque, nel caso previsto dall'art. 17, 5° co., non appare configurabile una nuova restrizione della libertà personale poiché il rigetto della richiesta di cooperazione conclude il procedimento. D'altro canto, anche nell'ipotesi in cui il procedimento prosegue, a seguito di annullamento con rinvio della decisione che accorda la consegna, la persona dovrebbe attendere in libertà la nuova statuizione.

Nel caso previsto dall'art. 23, 5° co., non dovrebbe essere consentita l'emissione di un nuovo titolo cautelare, con la conseguenza che la limitazione della libertà personale potrà avvenire soltanto al fine di procedere alla consegna della persona allo Stato membro di emissione.

Infine, una vicenda del tutto peculiare si verifica qualora la Corte d'Appello disponga il rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24. In tal caso, la giurisprudenza ha chiarito che l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa, aggiungendo che, diversamente, nei restanti casi – ovvero quando non sia in atto altra misura custodiale per il procedimento nazionale e l'esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sé – la misura cautelare deve essere invece revocata (75).

(74) Ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 6-2-2008, n. 6416, *CP*, 2009, 2077.

(75) Cass. pen., sez. VI, 12-2-2009, n. 7107, *CP*, 2010, 2307, con osservazioni di APRILE.

**13. I termini massimi di durata della misura cautelare.** Le modifiche apportate alla legge sull'euromandato dal d.lg. 2-2-2021 hanno impresso una ulteriore accelerazione alla procedura di consegna. Alla luce dei termini fissati dalle singole disposizioni, il procedimento dovrebbe concludersi, anche a seguito di eventuali annullamenti con rinvio, nel volgere di poco più di un mese. Tale rapidità riverbera effetti anche sulla libertà personale, poiché la persona richiesta in consegna sarà sottoposta a coercizione per un periodo relativamente breve.

L'art. 13 Cost., tuttavia, è categorico: non consente alcun margine di aleatorietà o incognita, ma esige che la legge stabilisca i limiti massimi della "carcerazione preventiva" (76).

L'assetto originario della legge di recepimento contemplava, alla luce degli artt. 14, 17 e 21, termini massimi di durata della misura cautelare soltanto in relazione al segmento della procedura dinanzi alla Corte d'Appello e tale impostazione era stata ritenuta rispettosa del dettato costituzionale (77).

L'introduzione dell'art. 22 *bis*, almeno in parte, pone rimedio a tale situazione inserendo un meccanismo di caducazione della misura custodiale calibrato sull'intera procedura.

In prima battuta, il 3° comma impone all'autorità giudiziaria di compiere una prima valutazione circa la necessità della restrizione qualora non sia intervenuta la decisione sulla consegna entro i novanta giorni successivi dall'emissione del provvedimento genetico. Più precisamente, si dovrà verificare se la custodia cautelare è ancora assolutamente necessaria per scongiurare il pericolo di fuga e se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena irrogata ovvero irrogabile per i fatti alla base dell'euromandato. In caso contrario, la misura è revocata ovvero sostituita con altre meno afflittive, applicate anche cumulativamente.

In seconda battuta, il 4° comma prevede un ulteriore intervento della Corte d'Appello qualora il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protragga ingiustificatamente oltre la scadenza del termine di novanta giorni e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna. In tale ipotesi la reazione è più energica poiché la Corte d'Appello revoca la misura della custodia cautelare. Tuttavia, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, possono essere applicate, anche cumulativamente, le meno gravose misure di

(70) L'esplicito richiamo all'art. 299 c.p.p. è stato introdotto dal d.lg. 2-2-2021, n. 10 (l'applicabilità della norma era comunque già affermata da BARBIERI, *sub* art. 9, cit., 249, e BARAZZETTA-BRICCHETTI, *Misure cautelari*, cit., 89).

(71) In questo senso già Cass. pen., sez. VI, 7-9-2010, n. 33545, *CP*, 2011, 2649, con nota di COLAIACOVO, *Presupposti per l'applicazione*, cit. L'impostazione differisce dal procedimento di estradizione, nell'ambito del quale le Sezioni unite hanno precisato che la decisione deve svolgersi nel rispetto dell'art. 127 c.p.p. (Cass. pen. S.U., 28-5-2003, n. 26156, Di Filippo, *CP*, 2003, 2978, con nota di A. CIAMPI, *La garanzia*, cit.).

(72) Come detto, è stata eliminata l'ipotesi di perenzione della misura contemplata dall'art. 13 ed è stata riformulata quella regolata dall'art. 21, collegata alla mancata definizione della procedura entro i termini previsti dagli artt. 14 e 17, ora contenuta nell'art. 22 *bis*.

(73) Su tale innovazione, peraltro, tace la *Relazione* di accompagnamento al decreto legislativo.

cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. e, nei confronti della persona minorenni, la misura di cui all'art. 20 del d.p.r. 22-9-1988, n. 448.

Il pregio della nuova formulazione è di fissare un termine oltre il quale la custodia cautelare deve cessare e, quindi, di ricondurre entro il perimetro dell'art. 13 Cost. la disciplina. In chiave critica, tuttavia, deve osservarsi come la norma non si applichi a misure diverse da quelle custodiali e come la restituzione alla libertà non sia totale, potendo essere applicate altre misure meno afflittive. Inoltre, alla luce dei tempi imposti per addivenire a una decisione sulla consegna, il protrarsi della procedura fino a tali limiti appare ipotesi affatto remota.

(76) In questo senso, DINACCI, *Durata delle misure*, cit., 263 ss.

(77) Cass. pen., sez. VI, 5-7-2010, n. 25870, CED, 247829.

#### 14. Le impugnazioni.

Il precetto contenuto nell'art. 111, 7° co., Cost. ha imposto al legislatore di predisporre un rimedio da esperire avverso le decisioni in materia di libertà personale assunte nel corso della procedura di consegna (78).

La scelta, ancora una volta, si pone su una linea di continuità con l'esperienza estradizionale: l'art. 9, 7° co., infatti, contiene un rinvio diretto alla disposizione codicistica in materia, ovvero l'art. 719 c.p.p., e consente di impugnare le decisioni di libertà con ricorso per cassazione, ma limita le censure esperibili alla sola violazione di legge (79).

Non è particolarmente difficoltosa l'individuazione dei soggetti legittimati a impugnare: sono gli stessi che hanno diritto a ricevere la notifica del provvedimento cautelare e, quindi, il procuratore generale, la persona richiesta in consegna e il suo difensore (80). Volgendo lo sguardo al profilo oggettivo, e passando quindi ad esaminare gli atti che possono essere impugnati, è necessario premettere che l'iter che conduce alla decisione sulla richiesta di consegna contempla numerosi interventi della Corte d'Appello capaci di riverberare effetti sulla libertà personale.

Dunque, il ricorso per cassazione potrà essere attivato nell'incidente cautelare contro il provvedimento genetico e contro tutti gli altri provvedimenti che saranno adottati in seguito, sulle istanze di revoca e sostituzione della misura formulate ai sensi dell'art. 299 c.p.p.

Allo stesso modo, il ricorso per cassazione sarà esperibile avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto (81) e contro il decreto adottato dal presidente della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 13, 2° co., quando risulta che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge.

Tra gli altri provvedimenti che incidono sulla libertà personale, la legittimazione a ricorrere dovrebbe es-

sere poi riconosciuta anche per contestare la decisione con la quale la Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 22 bis, 3° e 4° co., decide sulla protrazione della misura a seguito del superamento dei termini fissati per la decisione.

Dovrebbero essere ricorribili anche i provvedimenti resi ai sensi degli artt. 23, 2° e 3° co., con i quali il presidente della Corte d'Appello sospende l'esecuzione quando la consegna è impedita da cause di forza maggiore ovvero quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona. Anche in questi casi, infatti, la sospensione dell'esecuzione della consegna riverbera effetti sulla durata della coercizione poiché paralizza l'effetto di perenzione della misura cautelare fissato dal successivo 5° comma. Conseguentemente, deve essere concesso all'interessato un rimedio per denunciare l'illegittimità anche di queste statuizioni (82).

Sotto il profilo strettamente processuale, la norma impone di ricostruire in via interpretativa l'iter dell'impugnazione.

La previsione di riferimento è stata individuata nell'art. 311 c.p.p., che disciplina il ricorso per cassazione in materia cautelare (83). Più precisamente, poiché l'impugnazione colpirà soprattutto il provvedimento genetico, si dovrà prestare attenzione alla porzione di tale disciplina dedicata al ricorso omissio medio.

Dunque, l'atto dovrà essere proposto entro il termine di dieci giorni che decorrerà per la persona in vinculis dall'esecuzione della misura, per il suo difensore dall'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura (84) e, infine, per il procuratore generale dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso, corredato dei motivi e redatto in lingua italiana (85), dovrà essere presentato presso la cancelleria della Corte d'Appello (86), sulla quale grava l'obbligo di trasmettere gli atti alla Suprema Corte entro il giorno successivo. La proposizione del ricorso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 588, 2° co., c.p.p., non ha effetto sospensivo.

Il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, che deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (87), si svolge osservando le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (88). Gli eventuali nuovi motivi, tuttavia, potranno essere presentati fino all'inizio della discussione e non fino a quindici giorni prima (89).

Qui, emerge in modo inequivocabile la limitazione delle censure esperibili: diversamente dall'impugnazione della decisione sulla consegna, che consente di censurare i provvedimenti ai sensi dell'art. 606, lett. a), b) e c) (90), con il ricorso di libertà potranno essere denunciate esclusivamente violazioni di legge (91). Questa scelta produce effetti peculiari soprattutto per quanto concerne le censure relative alla

motivazione, poiché potrà essere denunciata una motivazione inesistente, ma non un vizio logico (92).

La Suprema Corte può pronunciarsi nel senso dell'innammissibilità o del rigetto del ricorso, procedendo, invece, all'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato, qualora il rapporto processuale appaia validamente instaurato e l'impugnazione meritevole di accoglimento (93).

Un'ultima osservazione riguarda il tema dell'interesse a impugnare. È principio consolidato quello secondo il quale, avvenuta la consegna, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso de libertate (94). A causa dell'ulteriore contrazione delle tempistiche procedurali, tale evento, già piuttosto frequente alla luce come si evince dalla ampia casistica, appare destinato a ripetersi ancor più spesso.

L'espressa indicazione del ricorso per cassazione esclude la possibilità che la persona richiesta in consegna possa avvalersi del più efficace strumento del riesame per censurare i provvedimenti impositivi della misura cautelare (95).

Il chiaro dettato normativo e l'esperienza maturata in ambito estradizionale sin dall'introduzione della legge sull'euromandato conducevano a questa conclusione (96).

Si deve verificare, quindi, se effettivamente si possa ravvisare un *vulnus* al diritto di difesa della persona richiesta in consegna rispetto a colui che è sottoposto a misura cautelare in un procedimento ordinario e se tale disparità sia giustificata.

Indubbiamente, la persona richiesta in consegna potrà avvalersi di un rimedio che, rispetto a quello accordato all'imputato, lascia margini di manovra molto stretti.

Ma tale diversità di trattamento non è sufficiente per articolare una censura che colpisca la norma nella dimensione costituzionale.

In questa ottica, la dottrina (97) e la giurisprudenza (98) hanno evidenziato la differente funzione sottesa alle misure cautelari disposte nell'ambito del procedimento penale e la necessità di giungere in tempi brevi alla decisione sulla consegna (99). Circostanze, queste, che giustificano un regime d'impugnazione differenziato.

Peraltro, se le strettissime scadenze temporali che connotano il mandato d'arresto europeo non fossero argomento sufficiente per dismettere l'apparato delle garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale, si deve pure porre nella giusta evidenza il rilievo che la restrizione ha origine in un atto – sentenza o provvedimento cautelare – emanato dall'autorità di altro Stato membro, presumibilmente rispettoso di garanzie equivalenti a quelle accordate nel nostro ordinamento. Pertanto, il principio del mutuo riconoscimento spiega effetti decisivi poiché giustifica una minore estensione del controllo sulla cautela (100).

Le considerazioni appena svolte possono essere replicate anche in relazione all'esclusione dell'appello quale strumento per impugnare gli altri provvedimenti resi nel segmento cautelare (101).

Rimane da chiarire quale sia la sorte dell'istanza di riesame o dell'appello cautelare irrualmente proposti. Soccorre la previsione dell'art. 568, 5° co., c.p.p., espressione del più generale principio di conservazione degli atti processuali (102), in forza della quale le impugnazioni in parola saranno qualificabili come ricorso per cassazione (103). Tuttavia, pur essendo fuor di dubbio che l'esercizio del diritto da parte dei titolari – salvo che essi intendano esplicitamente avvalersi del mezzo non consentito – non può essere condizionato dalla qualificazione o dall'errore nella qualificazione conferita al gravame (104), è necessario che gli atti qualificati come ricorso per cassazione rispettino i requisiti formali di tale mezzo di impugnazione.

(78) Sulle origini di tale scelta normativa, CHELO, *Il mandato*, cit., 315, e CERESA GASTALDO, *I mezzi di impugnazione*, cit., 315.

(79) La previsione di tale rimedio - che ha origine in una sentenza delle Sezioni unite pronunciata al tramonto del Codice Rocco (Cass. pen. S.U., 23-11-1988, n. 15, Polo Castro, *CP*, 1989, 1418, con nota di BAZZUCCHI, *I controlli*, cit.) - è stata elevata a principio generale della cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell'Unione Europea con il d.lg. 3-10-2017, n. 149 (in tema, MANGIARACINA, *Principi generali*, cit., 56).

(80) È opportuno precisare che la Suprema Corte, a seguito della riforma dell'art. 613 c.p.p., ha escluso che la persona richiesta in consegna possa sottoscrivere personalmente il ricorso (Cass. pen., sez. VI, 13-9-2017, n. 42062, *CED*, 271333 e, poi, Cass. S.U., 21-12-2017, n. 8914, *CP*, 2018, 2368; COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 151).

(81) CERESA GASTALDO, *I mezzi di impugnazione*, cit., 324.

(82) Sulla medesima linea interpretativa, CHELO, *Il mandato*, cit., 318. In senso contrario, tuttavia, Cass. pen., sez. VI, 26-4-2018, n. 20849, *CP*, 2018, 4301.

(83) Cass. pen., sez. VI, 31-5-2006, n. 24655, *CED*, 234391.

(84) Nel senso che trova applicazione anche l'art. 309, 2° co., richiamato dall'art. 311, 2° co., c.p.p. sull'impugnazione del provvedimento emesso nei confronti del latitante (sul punto, si rinvia a COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 157, nt. 30).

(85) Sul punto, si richiama la regola enunciata in materia di estradizione da Cass. pen. S.U., 26-6-2008, n. 36541, Akimenko, *CP*, 2009, 2016, con nota di BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione*, cit., e applicata all'euromandato da Cass. pen., sez. VI, 1-4-2015, n. 25287, *CP*, 2016, 313.

(86) Quanto al luogo di presentazione, una recente sentenza delle Sezioni unite ha affermato che non si applicano gli artt. 582 e 583 c.p.p. e, pertanto, l'atto deve essere depositato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Cass. S.U., 24-9-2020, n. 1626, *GD*, 2021, 6, 62; *contra*, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 158, nt. 32).

(87) Il termine, come ha precisato la giurisprudenza (ex plurimis, Cass. pen. S.U., 25-3-1998, n. 11, Manno, *CP*, 1998, 2595), è ordinatorio e condivide tale natura con l'altro termine, al quale è strettamente collegato, previsto dal terzo comma dell'art. 311 c.p.p. per la trasmissione degli atti alla Suprema Corte da parte dell'autorità procedente.

(88) Conviene precisare che, alla luce formula legislativa e seguendo la giurisprudenza di legittimità, lo schema descritto nell'art. 127 c.p.p. troverà applicazione nella sua interezza (da ulti-

mo, sul punto, Cass. pen. S.U., 27-9-2018, n. 51515, Romeo Gestioni, *GD*, 2018, 49-50, 41).

(89) Anche tale statuizione costituisce ricezione di interpretazioni elaborate in materia di estradizione da Cass. pen., sez. I, 18-4-1990, n. 1038, *GI*, 1990, II, 359, con nota di SANNA, *Maggiore tutela*, cit.

(90) Peraltro, prima del d.lg. 2-2-2021, n. 10, la cognizione della Suprema Corte era estesa anche al merito.

(91) Particolarmente critico su tale scelta, FRIGO, *Inadeguato*, cit., 86.

(92) Cass., sez. VI, 6-3-2013, n. 10906, *CED*, 254418 che segue l'insegnamento di Cass. pen. S.U., 28-1-2004, n. 5876, Ferrazzi, *CP*, 2004, 1916.

(93) Sulle conseguenze dell'annullamento, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 160. Nel caso di annullamento con rinvio, peraltro, si ritiene applicabile il comma 5° bis dell'art. 311 c.p.p. (*contra*, tuttavia, Cass. pen., sez. VI, 21-3-2019, n. 17992, *CP*, 2020, 2434, con nota critica di COLAIACOVO, *L'applicabilità dell'art. 311, comma 5-bis*, cit.).

(94) Cass. pen., sez. VI, 26-2-2013, n. 10054, *CED*, 254823. Sul punto, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 163.

(95) Tale interpretazione appare rafforzata dalla recente modifica legislativa che non contempla tra le disposizioni applicabili quelle contenute nel capo VI del titolo I del libro IV del codice sulle impugnazioni cautelari.

(96) Il principio, infatti, era già pacifico in materia di estradizione (ex plurimis, Cass., sez. VI, 11-2-1998, n. 487, Baros, *CP*, 1998, 2645 (in senso contrario, GAITO, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, cit., 521) ed è stato trasposto nell'euro-mandato da Cass. pen., sez. VI, 29-3-2007, n. 17170, *CP*, 2008, 3769.

(97) Sul punto, TRACOGNA, *La tutela*, cit., 997.

(98) Cass., sez. VI, 29-3-2007, n. 17170, cit.

(99) Critici, tuttavia, su tale ultimo aspetto, DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida*, cit., 49.

(100) Così, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 169. Peraltro, si può aggiungere che il ricorso per cassazione limitato alla sola denuncia di violazioni di legge è stato considerato un rimedio soddisfacente delle esigenze espresse dalla Cedu (MAGGIO, *Le impugnazioni cautelari*, cit., 36, che richiama la decisione della Comm. Dir. Uomo, 19-3-1981, Bonazzi c. Italia.).

(101) In questo senso, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 170.

(102) In questo senso, VERGINE, *La conservazione*, cit., 125, secondo il quale la «norma testimonia un indiscutibile favor che recupera l'impugnazione dal buco nero nella denominazione dell'atto, come anche dell'errore nella stessa scelta del mezzo offerto dall'ordinamento».

(103) Sul punto, Cass. pen. S.U., 28-4-2004, Terkuci, *CP*, 2004, 3662; Cass. pen., sez. VI, 18-11-1997, n. 4497, *ivi*, 1998, 2646, con nota di FOIS, *Inapplicabilità*, cit.

(104) Così, SPANGHER, «Impugnazioni penali», cit., 220.

con due previsioni: l'una inserita nel capo dedicato alla procedura passiva di consegna (art. 23, 6° co.), e l'altra inserita nel capo dedicato alla procedura attiva (art. 33).

Nella procedura passiva di consegna, come accennato, il dato di riferimento si colloca nell'art. 23, 6° co., in base al quale la Corte d'Appello è tenuta a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. È una attività di carattere prevalentemente descrittivo che non solleva particolari questioni interpretative (107). Sarà fondamentale, tuttavia, non soltanto l'esatta indicazione dell'estensione temporale del periodo di applicazione della misura, ma anche una precisa descrizione del tipo di misura applicata alla persona richiesta in consegna, poiché non tutte le restrizioni della libertà personale possono rilevare ai fini della detrazione del presofferto (108).

Come si è detto, sulla base di tali informazioni, lo Stato membro che ha ottenuto la consegna provvederà, secondo le proprie previsioni interne, a detrarre il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia. Benché una eventuale trasgressione costituisca una infrazione nei rapporti tra Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana, di fatto, non possiede mezzi per vigilare sull'effettivo rispetto della prescrizione una volta eseguita la consegna (109). In questa ottica, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato un principio che, sostanzialmente, delinea un rimedio di carattere preventivo poiché la consegna può essere concessa soltanto per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia e deve essere rifiutata, pertanto, qualora la persona abbia subito nel corso della procedura di consegna una restrizione cautelare di durata pari alla pena che dovrebbe scontare nello Stato richiedente (110). Il periodo di limitazione della libertà personale, infine, deve essere tenuto in conto, questa volta nel procedimento interno, nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria italiana rifiuti la consegna disponendo l'esecuzione della pena in Italia, ai sensi, ad esempio, dell'art. 18 bis, 2° co.

Volgendo lo sguardo alla procedura attiva, la disciplina, nelle sue connotazioni essenziali, descritte dall'art. 33, impone di tener conto del periodo di detenzione subito all'estero sia per determinare la pena o la misura di sicurezza da scontare, sia ai fini del computo dei termini massimi e dei termini di fase della custodia cautelare (111).

Il presupposto per l'applicazione di tale norma è integrato, appunto, dal fatto che una persona richiesta in consegna abbia subito una restrizione della libertà personale nello Stato membro di esecuzione in forza di un euromandato spiccato dall'autorità giudiziaria italiana.

L'interpretazione corrente intende in termini piuttosto

### 15. Il computo della custodia cautelare.

L'art. 26 della decisione quadro impone che il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un euromandato sia dedotto dalla durata totale della detenzione da scontare nello Stato emittente. La stessa disposizione richiedeva ai singoli Stati membri, quale misura di raccordo, di trasmettere, all'atto della consegna, tutte le informazioni utili per effettuare le operazioni necessarie a tal fine (105).

L'Italia, in ottemperanza a tali prescrizioni e in ossequio anche ai principi costituzionali (106), ha dato attuazione all'indicazione del legislatore europeo

sto rigoroso il presupposto per tale computo, sostenendo che la privazione della libertà personale può avere rilievo soltanto qualora la persona richiesta dall'Italia sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana e la custodia cautelare sia stata sofferta in esecuzione del mandato d'arresto europeo e non qualora la persona richiesta in consegna abbia subito una restrizione della libertà personale anche in esecuzione di un titolo concorrente e autonomo emesso nello Stato membro di esecuzione (112).

(105) Sulla ratio di questa previsione, CAIANIELLO, *La custodia*, cit., 204.

(106) Più precisamente, l'art. 13, 5° co., Cost., che impone l'individuazione dei termini di durata delle misure cautelari, indipendentemente dalla cogenza della previsione europea, rendeva necessario disciplinare espressamente l'incidenza della custodia sofferta all'estero nell'ordinamento interno.

(107) In questo senso, ancora CAIANIELLO, *La custodia*, cit., 211. Sull'opportunità di effettuare tale comunicazione anche in caso di rigetto della consegna, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 176, nt. 9.

(108) Sul punto, C. Giust. UE, 28-7-2016, C-294/16, CP, 2016, 4250. Per ulteriori approfondimenti sul computo di misure diverse da quelle custodiali, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 177.

(109) L'osservazione è di DELLA MONICA, *Il mandato*, cit., 166.

(110) Ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 6-2-2008, n. 6416, cit.

(111) Il riferimento ai termini di fase è il risultato della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da C. Cost., 16-5-2008, n. 143, GC, 2008, 1755, con nota adesiva di MARCHETTI, *Mandato*, cit. Per l'inquadramento della questione e ulteriori indicazioni di dottrina e giurisprudenza, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 179.

(112) Come può accadere, ad esempio, qualora l'euromandato italiano attinga una persona già coinvolta in un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione e la consegna, pure accordata, sia differita per ragioni di giustizia interna prevalente (in tema, ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 15-4-2010, n. 24583, CP, 2011, 2684).

### 16. La riparazione per ingiusta detenzione.

Il d.lg. 2-2-2021, n. 10 ha inserito nel novero delle previsioni applicabili anche il capo VIII del titolo I del libro IV del codice sulla riparazione per ingiusta detenzione.

Questa nuova impostazione recepisce l'orientamento che si era già consolidato nella giurisprudenza di legittimità anche a seguito delle indicazioni della Corte costituzionale in materia di estradizione (113).

Il diritto alla riparazione spetterà, dunque, tanto nel caso di privazione della libertà avvenuta nella procedura passiva, sia nel caso di privazione della libertà avvenuta nella procedura attiva (114).

(113) C. Cost., 16-7-2004, n. 231, CP, 2004, 4060. In dottrina, MOLINARI, *Diritto alla riparazione*, cit., 703.

(114) Sul tema, per ulteriori approfondimenti, COLAIACOVO, *Il sistema*, cit., 201.

### 17. Riflessioni conclusive.

L'excursus sulla disciplina delle misure cautelari personali nel mandato di arresto europeo suggerisce, anche alla luce delle modifiche di recente introduzio-

ne, di verificare se il livello di tutele apprestate in favore della persona richiesta in consegna sia rispettoso dei principi fissati dalla Carta costituzionale.

Rispetto al trattamento riservato all'imputato sussiste obiettivamente una disparità di trattamento notevole, che costituisce retaggio dell'esperienza estradizionale. In più punti e soprattutto nell'analisi del profilo storico è emerso come la condizione del soggetto coinvolto nel rapporto di cooperazione abbia sofferto le implicazioni di carattere politico dell'istituto e, anche per tale ragione, il riconoscimento di garanzie minime sia giunto soltanto al termine di un lungo e faticoso percorso.

Ancorché animata da differenti finalità, la decisione quadro sull'euromandato non si contraddistingue per un differente approccio rispetto alla tematica della libertà personale. In questa nuova dimensione, l'elemento politico, che nell'extradizione è alla base di una disciplina meno articolata, è stato sostituito dal perseguimento di finalità di matrice prevalentemente repressiva, rispetto alle quali le esigenze di tutela del singolo recedono fino ad assestarsi, su snodi cruciali, in una posizione che si trova al limite della soglia di tollerabilità costituzionale.

La circostanza che una simile impostazione sia ora giustificata dal principio del mutuo riconoscimento e non più da imprevedibili e mutevoli valutazioni politiche consente, comunque, di adottare un diverso approccio ma richiede, allo stesso tempo, di collaudare di volta in volta questa chiave di lettura poiché neppure la reciproca fiducia tra Stati membri può consentire un abbassamento della tutela al di sotto del livello stabilito dalla Costituzione.

Volgendo allora lo sguardo alle differenze evidenziate nei paragrafi che precedono si deve verificare quali possono essere tollerate e quali altre, invece, esigono un riallineamento con la disciplina codicistica.

In questa ottica, il fatto che la restrizione della libertà personale abbia origine in un provvedimento dello Stato membro di emissione può giustificare innanzitutto l'obbligatorietà dell'arresto che, quindi, è coerente conseguenza del principio del mutuo riconoscimento. D'altro canto, la privazione della libertà personale rimane una misura affatto precaria e richiede una pronta convalida nel corso della quale possono essere attentamente valutate, anche alla luce delle difese dell'arrestato, tutte le circostanze rilevanti.

Identico ragionamento può ripetersi per l'allestimento di un'impugnazione cautelare che si assesta sulla soglia minima prevista dall'art. 111 Cost. ed è altresì rispettosa delle esigenze di speditezza del rito. Un riesame nel merito, al contrario, rischierebbe di realizzare una duplicazione di controlli e un appesantimento procedurale eccessivo.

Discorso differente, invece, vale per l'audizione per la quale si rivela necessario un adeguamento inter-

pretativo che la equipari all'interrogatorio di garanzia. L'adempimento da svolgere a seguito dell'applicazione di una misura cautelare o precautelare protegge una esigenza identica, ossia quella di assicurare un tempestivo contatto tra la persona in *vinculis* e il giudice. Del resto, l'introduzione di termini perentori per la sua celebrazione non si porrebbe neppure in contrasto con le esigenze di speditezza della procedura.

L'assetto dei termini di durata delle misure cautelari, che prima del d.lg. 2-2-2021, n. 10, era in evidente attrito con la Carta costituzionale, è stato ricondotto dall'art. 22 *bis* in una situazione quantomeno accettabile, nonostante residuino ancora delle perplessità. In primo luogo, perché rispetto alla durata della pro-

cedura – che dovrebbe concludersi nel volgere di un mese, se non di meno nel caso di consenso alla consegna – i termini appaiono eccessivamente ampi. In secondo luogo, perché il meccanismo caducatorio riguarda soltanto le misure custodiali.

Una considerazione finale riguarda l'applicazione del principio di proporzionalità nel campo dell'euromandato, in generale, e delle misure cautelari, in particolare. Il rispetto di tale principio e, quindi, l'emissione dell'euromandato soltanto per perseguire fatti di rilevante gravità e, comunque, non bagatellari, costituirebbe un utile presidio per evitare restrizioni della libertà personale eccessive rispetto alle finalità perseguite.

GUIDO COLAIACOVO

ISBN 978-88-598-2393-3